



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

## Determinazione n. 25 del 09.02.2021

Oggetto:

**ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 19 DEL 22 GENNAIO 2021 AVENTE AD OGGETTO: ' CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C (POSIZIONE ECONOMICA C1) - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CETO - APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI E CANDIDATI ESCLUSI.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese **febbraio**,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 23 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge.

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 6 del 04/09/2020 con il quale sono state conferite al Dott. Paolo Scelli le funzioni dirigenziali ex art. 107 del TUEL.

**Ritenuta** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

**Vista e richiamata** la propria determinazione n. 19 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *“Concorso pubblico per soli esami finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale - Cat. C (posizione economica C1) - a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore Polizia Locale del Comune di Ceto - Approvazione elenchi candidati ammessi e candidati esclusi.”*

**Considerato** che nell'Allegato B relativo ai candidati esclusi figurano soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso tramite PEC, ma senza apposizione di firma digitale e che per tale ragione, con la predetta determinazione, sono stati esclusi.

**Verificato**, a seguito di approfondito riesame delle disposizioni contenute nel bando e precisamente dell'art. 4 lettera e) inerente l'esclusione automatica dal concorso relativo a coloro che abbiano inoltrato la domanda tramite PEC senza firma digitale, che detta disposizione, sulla base di recenti pronunce giurisprudenziali amministrative in materia, risulta essere illegittima in quanto non coerente con le disposizioni normative statali in materia di partecipazione a concorsi pubblici, precludendo l'ammissibilità delle domande, in quanto prive di firma (digitale o sulla copia scansionate dei documenti allegati), ancorché presentate da un candidato a mezzo PEC.

**Vista** la normativa vigente in merito alla presentazione delle istanze presso la Pubblica Amministrazione e, in particolare:

- L'Art. 38, commi 1-2-3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 recante *“Istanze e dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze”*, che testualmente recita:
  1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
  2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- L'Art. 39, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 recante *“Domande per la partecipazione a concorsi pubblici”*, che testualmente recita:
  1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
- L'Art. 65 del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale) ed in specifico il comma 1 lett. c-bis) e il comma 2:
  1. c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;
  2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

**Ritenuto** pertanto che, alla luce della normativa sopracitata, le istanze presentate tramite Posta Elettronica Certificata anche se non firmate digitalmente sono da ritenersi ammissibili.

**Visto** l'art. 21 della legge 241/1990 e s.m.i.

**Ritenuto** di provvedere all'annullamento parziale in autotutela della determinazione n. 19 del 22 gennaio 2021 ad avente ad oggetto: *“Concorso pubblico per soli esami finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale - Cat. C (posizione economica C1) - a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore Polizia Locale del Comune di Ceto - Approvazione elenchi candidati ammessi e candidati esclusi.”*, prevedendo la riammissione al concorso pubblico in argomento dei candidati contenuti nell'elenco allegato “B” esclusi per la seguente motivazione *“domanda trasmessa tramite Pec e non firmata digitalmente - Art.4, lett. e) del bando”*.

**Ritenuto** pertanto di provvedere alla modifica degli allegati A e B approvati con determina n. 19/2021.

**Visto** il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni.

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, pubblicato sulla G.U. in pari data ed in vigore dall'11/10/2012.

### **D E T E R M I N A**

1. Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di disporre l'annullamento parziale, in autotutela, della determinazione n. 19 del 22 gennaio 2021 in quanto l'art. 4 lettera e) del bando di concorso in oggetto prevede l'esclusione automatica dal concorso relativo a coloro che abbiano inoltrato la domanda tramite pec senza firma digitale e, per l'effetto, di disapplicarlo al fine di consentire la riammissione dei candidati esclusi per le motivazioni sopracitate.
2. Di riammettere alla selezione i candidati contenuti nell'elenco allegato "B" esclusi per la seguente motivazione "*domanda trasmessa tramite Pec e non firmata digitalmente - Art.4, lett. e) del bando*".
3. Di riapprovare l'elenco dei candidati ammessi e l'elenco dei candidati non ammessi alla partecipazione al concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale a tempo pieno ed indeterminato, Categoria C - pos.ec. C1, di cui agli allegati "A" e "B" alla presente determinazione, che della stessa costituiscono parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che il calendario dello svolgimento delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso, nonché all'albo pretorio on-line del Comune di Ceto come previsto dall'art. 7 del bando di concorso.
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto con gli allegati "A" e "B" modificati all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito Internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, dando atto che la pubblicazione del presente atto ha valore di notifica a tutti gli effetti come previsto dall'art. 7 del Bando.
6. Di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**F.to Dott. Paolo Scelli**

**CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147 BIS D.LGS. N. 267/2000)**

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 09.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**F.to Dott. Paolo Scelli**

Copia della suesesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Addì, 10.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

**F.to Dott. Paolo Scelli**